

notaio Monica De Paoli
Milano, via Manzoni, 12 tel. 02
7601 7512 - fax 02 8715 2802
studio@milanonotai.it - www.milanonotai.it

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs 117/2017
Repertorio n. 25350/12241

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventiquattro del mese di luglio duemilaventi,
24 luglio 2020.

In Milano, in via Manzoni n. 12, alle ore 15.00 quindici.

Io **Monica De Paoli**, notaio residente in Milano ed iscritto presso il Collegio
Notarile di Milano, dò atto che assume, ai sensi dell'articolo 15 dello statuto,
la presidenza dell'assemblea della:

“Lega Nazionale per la Difesa del Cane”

con sede in Milano, via Via Adolfo Wildt n. 19/5, codice fiscale 80121770152,
riconosciuta con D.P.R. n. 922 del 13 agosto 1964, iscritta al registro Persone
Giuridiche della Prefettura di Milano al numero 587 e al Registro nazionale
delle

associazioni di promozione sociale al numero 113 (l'“**Associazione**”),
Piera Rosati, nata a Scafa il 3 agosto 1968, domiciliata per la carica presso la
sede della Associazione, nella sua qualità di Presidente
Nazionale, che ho provveduto a identificare.

Il Presidente mi dichiara che l'assemblea della Associazione è stata convocata
con avviso spedito in data 22 giugno 2020 a tutti gli aventi diritto mediante
raccomandata ai sensi dell'art. 12 dello statuto e si è riunita, per discutere
e deliberare sul seguente **ordine del giorno**:

*“1. modifiche statutarie anche ai fini dell'adeguamento di cui all'art. 101, co.
2 del D.Lgs. n. 117/2017.”*

Il Presidente mi incarica, quindi, di redigere il verbale, ai sensi delle disposizioni
contenute nell'articolo 73, comma 4, del Decreto Cura Italia.

Io aderisco alla richiesta e dò atto di quanto segue.

Il Presidente constata e dichiara:

1. in prima convocazione l'assemblea non si è costituita per il mancato
raggiungimento del quorum di cui all'articolo 12 dello Statuto;
Consiglieri Serena Domenica Voci, Graziella Avondetto, Laura Daverio,
Patrizia Sitzia, Giovanna Salmistraro, Mirko Mela e Massimo De Maio, assente
giustificato Luca Lombardini;
5. che sono assenti giustificati i Revisori Adrea Zini, Gianluca Nicolini e Paola
Durastante;
6. che tutti gli intervenuti sono collegati in videoconferenza, come consentito
dall'articolo 73, comma 4 del Decreto Cura Italia;
7. che l'assemblea è validamente costituita e atta a deliberare sull'argomento
posto all'ordine del giorno.

Il Presidente, con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno espone le

2. che, ai sensi
dell'art. 11 dello
Statuto, sono
intervenuti, in
proprio o per
delega

i Presidenti
Sezionali o i
Commissari delle
Sezioni, di cui
all'elenco allegato al

presente atto sub
“A” che
rappresentano il 97%
della totalità delle
sezioni;

3. di aver accertato
l'identità e la
legittimazione
all'intervento in
assemblea di
quanto indicati
nell'allegato “A”;

4. che, del
Consiglio
Nazionale oltre
ad esso
Presidente, sono
intervenuti i

registrato a Milano DP I
il 27 luglio 2020 al n.

51744 s. 1T con euro
200,00

ragioni per le quali si rende opportuno modificare lo statuto e ricorda che il nuovo testo di statuto è stato trasmesso a tutte le sezioni il 17 luglio scorso e, successivamente, nella giornata di ieri - a seguito di alcune ulteriori revisioni di

carattere formale o stilistico - che verranno illustrate dal Presidente nel prosieguo. In particolare il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs.

117/2017, nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale, che si adeguano alle

disposizioni inderogabili contenute nel D.Lgs. 117/2017, entro il 31 ottobre 2020,

termine così prorogato dal D.L. Cura Italia.

L'Associazione, in quanto Associazione di Promozione Sociale iscritta al relativo registro nazionale, rientra tra i soggetti che devono adeguare lo statuto entro il suddetto termine.

Il Presidente procede, quindi, ad illustrare le principali modifiche richieste dal Codice del Terzo settore: l'obbligo dell'utilizzo della locuzione "Associazione di

Promozione Sociale " o "APS" nella denominazione; lo svolgimento in via principale o esclusiva di attività di interesse generale; la possibilità di svolgere in via secondaria e strumentale attività diverse da quelle di interesse generale nei limiti e alle condizioni che verranno definite con decreto ministeriale; l'introduzione di una specifica disciplina del volontariato, di una disciplina più dettagliata in merito ai compiti dell'assemblea e del consiglio direttivo;

l'inserimento tra gli organi dell'Organo di Controllo e - al superamento dei limiti

di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 - l'obbligo di nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale. A questo proposito il Presidente precisa

che nell'ultima versione di statuto si è reso necessario inserire nell'art. 14, un nuovo comma 14.7 nel quale è stato esplicitato che, nelle more dell'iscrizione al Registro Unico degli Enti di Terzo Settore, l'Associazione, fintanto che è iscritta

al Registro Persone Giuridiche della Prefettura di Milano, è tenuta a nominare l'organo di revisione a prescindere dal superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

Il Presidente riferisce, inoltre, che, oltre alle modifiche richieste per l'adeguamento al Codice del Terzo Settore, nell'occasione è stato rivisto

l'impianto dell'intero statuto al fine di semplificarne il testo, renderlo più organico e rafforzare l'autonomia delle sezioni territoriali. In particolare: sono

state eliminate le categorie di soci; i soci dell'Associazione saranno solo i

soggetti giuridici che condividono le finalità dell'Associazione e che rispettano i

requisiti indicati; è stata semplificata la disciplina degli organi sociali e rivista la composizione numerica dell'organo di amministrazione denominato Consiglio Direttivo; è stata eliminata la parte dedicata agli statuti delle sezioni rinviando ad

uno schema di statuto predisposto dall'Associazione Nazionale; è stata introdotta la possibilità di avvalersi dei mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo in linea con gli ultimi orientamenti normativi e interpretativi legati al periodo di emergenza sanitaria ma applicabili anche al termine della stessa.

Il Presidente precisa, inoltre, che nell'ultima versione di statuto trasmessa è stato rivista la formulazione dell'articolo 16 dedicato al patrimonio precisando che lo stesso è composto dal fondo di dotazione, che è il fondo vincolato a tutela dei creditori di cui l'Associazione già dispone, nonché da ogni altro bene che pervenga alla Associazione a qualsiasi titolo con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio Direttivo ad incremento del Patrimonio. Le ulteriori modifiche - come anticipato - sono state mere precisazioni, correzioni stilistiche ed eliminazione di ripetizioni.

Da ultimo il Presidente ricorda che l'entrata in vigore del nuovo statuto con l'iscrizione delle modifiche da parte della Prefettura di Milano nel Registro persone Giuridiche non comporta la decadenza degli attuali organi che resteranno in carica fino al termine del loro mandato, salvo eventuali dimissioni. Udata la relazione del Presidente, si passa alla votazione con voto palese, in forza della quale il Presidente constata che, all'unanimità l'assemblea delibera di

1. di voler assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore con l'iscrizione nel Registro Unico degli Enti di Terzo Settore, quando istituito, nella sezione di

cui all'art. 46, comma 1 lett. b);

2. di approvare, tal fine, il nuovo testo di statuto che recepisce, tra le altre, le disposizioni del Codice del Terzo Settore, da considerarsi interamente sostitutivo del precedente;

3. di conferire al Presidente tutti i più ampi poteri per dare attuazione alle deliberazioni, come sopra assunte, ivi compreso ogni occorrente potere per accettare e introdurre nelle assunte deliberazioni le eventuali modificazioni, soppressioni od aggiunte che fossero richieste dalle competenti autorità,

autorizzandolo ad adempiere ad ogni formalità presso i competenti uffici ed enti,

in particolare interloquendo con la Prefettura di Milano, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e, quando istituito, con l'Ufficio del Registro Unico degli Enti di Terzo settore.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno domandando la parola il Presidente scioglie l'assemblea alle ore 15.45 quindici e quarantacinque.

Il testo aggiornato dello statuto sociale si allega al presente atto sotto la lettera

“B”,

Ho sottoscritto il verbale, con gli allegati, alle ore 15.50 quindici e cinquanta.
Consta di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e completati da me e
da persona di mia fiducia per due intere facciate e fin qui della presente.
F.to: Monica De Paoli

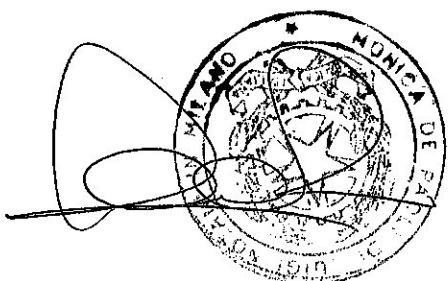
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE
24 LUGLIO 2020

ALLEGATO "A" AL N. 25350/2241 DI REP.

Sezione di	partecipa	in persona di	in qualità di	per delega a
1 Adelfia	si	Popolizio Marla	delegato dal presidente	
2 Alcamo	si	Recanatini Lucia	presidente	
3 Alta Padovana	si	Merola Rosa	presidente	
4 Altamura	si	per delega ad altra sezione		Porcasi Rossi Laura - LNDC Milano
5 Apuania	no			
6 Aversa	si	per delega ad altra sezione		Smith Sandra - LNDC Francavilla al Mare
7 Bassano del Grappa	si	per delega ad altra sezione		Ghinello Isabella - LNDC Rovigo
8 Benevento	si	Castaldi Marco	presidente	
9 Bologna	si	per delega ad altra sezione		Porcasi Rossi Laura - LNDC Milano
10 Camerino e Matelica	si	Pettinelli Ania	delegato dal presidente	
11 Canosa di Puglia	si	Marzulli Alessandro	delegato dal presidente	
12 Carbonia	si	Cicilioni Anna Maria	delegato dal presidente	
13 Casale Monferrato	si	Opezzo Lucia	delegato dal presidente	
14 Cava dei Tirreni	si	per delega ad altra sezione		Giuseppe Gatti - LNDC S. Giorgio del Sannio
15 Conversano	si	Lofano Fonte Maria	presidente	
16 Ferrara	si	Bondanelli Valerio	delegato dal presidente	
17 Foligno	si	Ceccucci Annalaura	delegato dal presidente	
18 Forlì	si	Briganti Cristina	delegato dal presidente	
19 Francavilla al Mare	si	Smith Sandra	presidente	
20 Francavilla Fontana	si	Mascia Maria Teresa	delegato dal presidente	
21 Genova	si	per delega ad altra sezione		Zambelli Simone - LNDC Reggio Emilia
22 Giovinazzo	si	Volpicella Daniela	presidente	
23 Gravina	si	Pallucca Lucia	presidente	
24 Grosseto	si	Preziosi Silvia	presidente	
25 Imperia	si	Romagnolo Emanuela	delegato dal presidente	
26 Ivrea	si	per delega ad altra sezione		Meynet Alida - LNDC Valpellice
27 L'Aquila	si	Bergamotto Maurizio	delegato dal presidente	
28 Lavello	si	Capozzi Donato	delegato dal presidente	
29 Legnago e Bassa Veronese	si	Dal Bosco Caterina	delegato dal presidente	
30 Marconia	si	Arias Rita	presidente	
31 Messina	si	Aliprandi Aldo	presidente	
32 Milano	si	Porcasi Rossi Laura	presidente	
33 Molfetta	si	La Volpe Mariangela	presidente	
34 Monopoli	si	Torre Tullio	presidente	
35 Napoli	si	per delega ad altra sezione		Gatti Giuseppe - LNDC S. Giorgio del Sannio
36 Ortonova	si	Stella Francesca	delegato dal presidente	
37 Padova	si	Rinaldi Massimiliano	delegato dal presidente	
38 Palermo	si	per delega ad altra sezione		Giorgio Antonino - LNDC Trapani
39 Parma	si	per delega ad altra sezione		Castaldi Marco - LNDC Benevento
40 Pavia	si	per delega ad altra sezione		Smith Sandra - LNDC Francavilla al Mare
41 Pescara	si	Canonic Paola	presidente	

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA
LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE
24 LUGLIO 2020**

42	Piacenza	sì	Gallinberti Anna Maria	presidente	
43	Porto Torres	sì	per delega ad altra sezione		Oppezzo Lucia - LNDG Casale M.to
44	Reggio Emilia	sì	Zambelli Simone	delegato dal presidente	
45	Roma	sì	per delega ad altra sezione		Paolotti Valentina - LNDG Sivi
46	Rovigo	sì	Ghinello Isabella	presidente	
47	Ruvo di Puglia	sì	Canatore Enza	presidente	
48	S. Benedetto del Tronto	sì	per delega ad altra sezione		Ana Pettinelli - LNDG Camerino e Matelica
49	San Giorgio del Sannio	sì	Gatti Giuseppe	presidente	
50	Sant'Anna Arresi	sì	per delega ad altra sezione		Cicilioni Anna Maria - LNDG Carbonia
51	Sant'Arpino	sì	Barbato Nida	presidente	
52	Salerno	sì	Maddalo Salvatore	delegato dal presidente	
53	Savona	sì	per delega ad altra sezione		Castaldi Marco - LNDG Benevento
54	Silvi	sì	Paolotti Valentina	presidente	
55	Soverato	sì	Lomanno Giuseppe	delegato dal presidente	
56	Tarquinia	no			
57	Teramo	sì	Galliani Gianluca	commissario	
58	Tolentino	sì	per delega ad altra sezione		Preziosi Silvia - LNDG Grosseto
59	Torre Annunziata	sì	Carace Anna		
60	Trani	sì	Lavarra Mariella	presidente	
61	Trapani	sì	Giorgio Antonino	presidente	
62	Trento	sì	Corona Manuela	delegato dal presidente	
63	Val Bormida	sì	per delega ad altra sezione		Lavarra Mariella - LNDG Trani
64	Valenzano	sì	per delega ad altra sezione		Bergamotto Maurizio - LNDG L'Aquila
65	Valpellice	sì	Meynet Alida	delegato dal presidente	
66	Varese	sì	per delega ad altra sezione		Preziosi Silvia - LNDG Grosseto
67	Venezia	sì	Lacchin Francesca	presidente	
68	Venosa	sì	per delega ad altra sezione		Bergamotto Maurizio - LNDG L'Aquila
69	Ventimiglia	sì	Baldessari Cristina	presidente	
70	Vercelli	sì	Corona Laura	delegato dal presidente	
71	Verona	sì	per delega ad altra sezione		Merola Rosa - LNDG Alta Padovana
72	Vizzini	sì	Maggiore Salvatore	delegato dal presidente	



Allegato “B” al n. 25350/12241 di repertorio
STATUTO
DELLA ASSOCIAZIONE
“LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE- ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE”

Articolo 1
Denominazione - Sede - Durata

1.1 La “**LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**”, è un’Associazione giuridicamente riconosciuta (D.P.R. n. 922 del 13.08.1964) costituita in Roma il 22.12.1950, anche denominata in breve “**LNDC APS**” o “**Lega del Cane APS**” o “**LNDC - Animal Protection APS**” e, di seguito, Associazione Nazionale.

1.2 L’Associazione Nazionale - apartitica, apolitica ed aconfessionale - ha sede legale nel Comune di Milano. La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria. La comunicazione del trasferimento di indirizzo dovrà essere comunicata nei tempi e nei modi previsti per legge.

1.3 L’Associazione Nazionale opera sia in Italia sia all’estero e può nominare delegati, istituire e chiudere sedi operative, sedi secondarie, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentiti dalle leggi vigenti.

1.4 L’Associazione Nazionale ha durata illimitata o sino al raggiungimento dello scopo.

Articolo 2
Scopo, finalità e attività

2.1 L’Associazione Nazionale non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

2.2 L’Associazione Nazionale, in particolare, persegue le finalità della tutela degli animali di ogni genere e specie, della prevenzione del randagismo, della salvaguardia della natura e dell’ambiente, in particolare attraverso azioni e servizi finalizzati alla tutela ed al miglioramento delle condizioni ambientali ed all'impiego eticamente sostenibile delle risorse naturali, e della lotta alla zoomafia per il rispetto della legalità. Inoltre, postula e diffonde l’unitarietà dei fondamentali valori morali, naturalistici, ecologici, ambientali, nella consapevolezza che la salvaguardia di una specie debba rientrare in una cultura protezionistica globale.

2.3 L’Associazione combatte, altresì, lo specismo, la violenza e lo sfruttamento, per il rispetto del diritto alla vita, alla dignità e alla libertà di tutti gli esseri viventi. Ha inoltre il fine della salvaguardia della salute di ogni individuo, umano e non umano, anche attraverso la diffusione di una visione biocentrica e della cultura tecnico scientifica con tutti i mezzi a disposizione, e dando indicazioni su come convivere con gli altri animali in modo corretto e non conflittuale.

2.4 Pertanto, l'Associazione Nazionale promuove e garantisce i diritti degli individui che aderiscono e perseguono i principi della liberazione animale in ogni sede opportuna, anche giudiziaria, e si batte contro discriminazioni o distorsioni che hanno ad oggetto tali principi. Infine, in linea con le proprie finalità, valorizza e promuove la scelta vegana e vegetariana.

2.5 Competono, altresì, all'Associazione Nazionale la promozione ed il coordinamento con e tra gli enti associati, nel rispetto dei principi e della *mission* dell'Associazione, con il fine di sviluppare ed accrescere la consapevolezza e l'importanza della tutela degli animali.

2.6 Per il perseguimento delle finalità di cui ai precedenti commi l'Associazione Nazionale intende porre in essere le attività di interesse generale, in favore dei propri associati o di terzi, di cui all'art. 5, co. 1, lettere **e)** (*interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ... nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo*), **m)** (*servizi strumentali ad enti del Terzo settore*) ed **y)** (*protezione civile*) del D.Lgs. n. 117/2017.

2.7 Al fine di perseguire le finalità e le attività di interesse generale di cui ai precedenti commi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione Nazionale intende compiere le seguenti attività:

- provvedere alla protezione degli animali, difendendoli da ogni crudeltà e abuso;
- realizzare e gestire rifugi, oasi o altre strutture specializzate (anche di enti terzi e in convenzione con enti pubblici) per animali abbandonati, maltrattati, sequestrati e, in generale, in difficoltà;
- sostenere un movimento di opinione pubblica a tutela degli animali e del loro habitat attuando iniziative, comprese quelle editoriali, atte a diffondere una cultura animalista e antispecista, nell'ottica degli attuali orientamenti filosofici;
- promuovere progetti e campagne di sensibilizzazione e informazione volte a perseguire un corretto rapporto uomo - altri animali e il benessere animale;
- promuovere, partecipare o realizzare progetti di educazione e formazione in difesa dell'ambiente e del benessere animale;
- attuare una corretta politica di controllo delle nascite e identificazione degli animali, anche mediante la realizzazione di interventi e campagne di sterilizzazione e microchippatura;
- organizzare un "servizio di Guardie Zoofile" addette alla vigilanza del rispetto delle norme in difesa degli animali;
- collaborare con le autorità preposte alla protezione degli animali di ogni genere e specie ed alla tutela del patrimonio faunistico e ambientale, anche attraverso i nuclei di "Guardie Zoofile";
- collaborare con le Istituzioni all'analisi e all'applicazione di soluzioni a problematiche attinenti al campo della natura, dell'ambiente e della protezione degli animali;
- intraprendere, anche in collaborazione con le Autorità e con le altre Associazioni o Enti protezionistici, iniziative finalizzate all'abolizione della vivisezione e di ogni forma di sperimentazione e sfruttamento animale, della caccia e della pesca, delle produzioni animali, dell'allevamento, del commercio, degli spettacoli con gli animali e dell'utilizzo e sfruttamento di qualsiasi essere vivente;

- intraprendere, nei casi di violazione dei diritti animali e dell'ambiente e, in particolare, nelle ipotesi di reati correlati a tali violazioni, le opportune azioni amministrative e giudiziarie, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, diffide, denunce, costituzioni di parte civile, impugnazioni di provvedimenti amministrativi e tutto quanto necessario allo scopo;
- svolgere attività di Protezione Civile per il soccorso e l'assistenza degli animali e della popolazione con animali al seguito, in caso di calamità naturale, sia nelle fasi emergenziali che nelle fasi di pianificazione;

2.8 L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo i criteri e i limiti definiti con apposito decreto ministeriale, e meglio individuate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- promuovere e partecipare all'approvazione di nuove norme e al perfezionamento di quelle esistenti, con riferimento al proprio ambito di attività, a livello locale, nazionale e anche europeo e sovranazionale;
- aderire ad Organizzazioni, Enti, Istituzioni, Fondazioni, nazionali ed internazionali, che perseguono scopi analoghi o complementari;
- promuovere e collaborare a iniziative editoriali e cinematografiche;
- porre in essere ogni altra attività strumentale al perseguimento delle finalità.

2.9 L'Associazione può esercitare, altresì, attività di raccolta fondi - anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e svolgere qualsiasi altra operazione di raccolta fondi in linea con le disposizioni di legge.

Articolo 3 **Associati**

3.1 Nei limiti delle previsioni della normativa vigente possono aderire all'Associazione, gli Enti del Terzo Settore (ETS) e gli altri enti senza scopo di lucro, aventi finalità analoghe, che ne facciano richiesta in persona del legale rappresentante pro tempore o di soggetto da questo designato. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

3.2 I soggetti di cui al precedente comma, possono aderire all'Associazione anche in forma di "Sezioni territoriali", ai sensi del successivo art. 4, fermo restando il rispetto dei vincoli di composizione percentuale previsti dal Codice del Terzo Settore per le Associazioni di promozione sociale.

3.3 Le "Sezioni territoriali" di cui al precedente comma, oltre a condividere le finalità dell'Associazione, adottano lo Statuto predisposto

dall'Associazione Nazionale dichiarando di accettare e rispettare anche il “Regolamento generale”, nelle parti ad esse applicabili.

3.4 L'ammissione ad associato decorre dalla data della delibera di accettazione da parte del Consiglio Direttivo, che prende in esame le domande nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione della richiesta e comunica al richiedente, entro 30 giorni, l'iscrizione nel libro degli associati o il diniego. Il Consiglio direttivo, con apposita delibera, può delegare tale funzione ad uno o più consiglieri i quali operano nel rispetto dei tempi e modi di cui al presente comma.

3.5 Chi ha proposto la domanda può entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri.

3.6 Il tesseramento ha validità dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. La quota versata dall'associato nell'ultimo trimestre dell'anno, è valida ad ogni effetto anche per l'anno successivo. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di perdita della qualifica di associato, la quota sociale non è ripetibile.

3.7 Il mantenimento della qualifica di associato è subordinato al pagamento entro il 31 marzo di ogni anno della quota associativa proposta dal Consiglio Direttivo.

3.8 Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare alle attività promosse dall'Associazione Nazionale, prevalentemente attraverso l'attività volontaria delle persone aderenti agli stessi enti associati;
- esprimere il proprio voto in assemblea attraverso il loro rappresentante;
- eleggere il Consiglio Direttivo nazionale, il Collegio dei Probiviri e, ove necessario, l'Organo di Controllo e di revisione;
- esaminare i libri sociali presso la sede dell'Associazione Nazionale, previa richiesta da inoltrare al Consiglio Direttivo e secondo le modalità contenute nel Regolamento.

3.9 Gli associati sono tenuti:

- a rispettare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione Nazionale e a farli rispettare ai propri associati;
- ad inviare all'Associazione Nazionale entro il 30 aprile di ogni anno, o entro un termine diverso stabilito dal Consiglio Direttivo, l'elenco dei propri associati, il verbale di approvazione del bilancio consuntivo corredato dalla relazione annuale dell'attività svolta e dalle relazioni dell'Organo di controllo e/revisione, ove presenti per legge, per previsione statutaria o se ritenuti utili;
- a fare proprie, nel contesto delle finalità istituzionali, le iniziative proposte dall'Associazione Nazionale;
- ad astenersi dal partecipare a manifestazioni pubbliche o dall'assumere iniziative in pubblico o a mezzo di organi di diffusione che siano in contrasto

con i principi ispiratori dell'Associazione. Resta fermo il divieto di partecipare a manifestazioni di sostegno a movimenti o partiti politici stante la natura apartitica dell'associazione;

- a mantenere sempre un comportamento in linea con le finalità e i principi ispiratori dell'Associazione Nazionale.

3.10 L'Associazione può effettuare opportune verifiche, anche per il tramite di propri incaricati, circa il rispetto da parte degli associati di tutti gli obblighi e doveri di cui al precedente comma irrogando, in caso di violazione, le sanzioni disciplinari previste dal presente Statuto e dal Regolamento.

3.11 L'Associazione dispone, in ogni caso, di una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione Nazionale.

Articolo 4

Sezioni territoriali

4.1 Le "Sezioni territoriali" hanno piena autonomia organizzativa, finanziaria, amministrativa, patrimoniale, contabile, fiscale, negoziale e processuale. Le Sezioni sono rappresentate di fronte ai terzi e in giudizio dal proprio Presidente.

4.2 L'Associazione Nazionale non risponde delle obbligazioni contratte dalle "Sezioni territoriali" né può avere alcuna responsabilità per gli atti compiuti dagli organi sociali della stessa, neanche in via sussidiaria o di manleva.

4.3 Le "Sezioni territoriali" non impegnano in alcun modo le altre Sezioni né l'Associazione Nazionale, né sono impegnate o responsabili per le obbligazioni assunte dall'Associazione Nazionale.

4.4 Ogni "Sezione territoriale" deve avere un proprio codice fiscale, una propria sede legale, un proprio indirizzo mail, anche in formato PEC, e tutti i rapporti attivi e passivi che le Sezioni contraggono con i terzi, ivi compresi con i propri dipendenti, fanno capo esclusivamente alle Sezioni stesse.

4.5 Ferma restando la piena autonomia delle Sezioni territoriali, secondo quanto previsto nei precedenti commi, compete all'Associazione Nazionale la verifica del perseguimento delle finalità e del rispetto degli impegni e dei doveri assunti dalla Sezione attraverso l'adesione ai sensi del precedente art. 3.

4.6 La Sezione che rispetti tutte le prescrizioni, in quanto ad essa applicabili, derivanti dallo Statuto Nazionale, dal Regolamento generale e dalle deliberazioni degli organi sociali nazionali può utilizzare, previa richiesta e concessione, i marchi, le denominazioni dell'Associazione

Nazionale ed ogni altro segno distintivo o proprietà intellettuale ad essa appartenente nei limiti e secondo le modalità che ne regolamentano l'uso.

Articolo 5

Cessazione del rapporto associativo

5.1 La qualifica di associato si perde nelle ipotesi di:

- a) recesso dell'ente associato;
- b) estinzione dell'ente associato;
- c) decadenza. L'associato decade in caso di:
 - mancato pagamento della quota sociale entro il termine stabilito;
 - cessazione dell'attività sociale;
 - rilevata mancanza di associati o numero inferiore a quello previsto dal Regolamento generale, nel caso delle "Sezioni territoriali";
- d) espulsione. L'associato può essere espulso, su richiesta del Consiglio Direttivo al Collegio dei Probiviri, per:
 - grave violazione di norme di legge, delle norme statutarie o regolamentari o delle deliberazioni degli organi dell'Associazione Nazionale;
 - aver tenuto una condotta in contrasto con i fini che si prefigge l'Associazione e/o lesiva della sua immagine.

5.2 La perdita della qualifica di associato comporta anche l'impossibilità di ogni utilizzo del logo e del nome Lega Nazionale per la Difesa del Cane e di tutti segni distintivi o registrati oltre che l'obbligo di cancellazione degli stessi anche dalla denominazione.

Art. 6

Dei volontari e dell'attività di volontariato

6.1 L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone associate agli enti associati. Essa può, altresì, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, in ogni caso secondo le modalità ed i limiti contenuti nelle disposizioni di legge.

6.2 L'attività di volontariato è prestata dal volontario in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Le prestazioni fornite dai volontari non possono essere retribuite neppure dal beneficiario e non sono ripetibili. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea.

6.3 L'Associazione deve iscrivere in un apposito Registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

6.4 L'Associazione deve assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

6.5 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Articolo 7

Sanzioni disciplinari

7.1 Le sanzioni disciplinari sono, a seconda della gravità dei fatti commessi, la diffida scritta, la sospensione dall'attività sociale da un mese fino a un anno, l'espulsione. 7.2 I provvedimenti disciplinari sono adottati dal Collegio dei Probiviri su segnalazione del Presidente o del Consiglio Direttivo. Modalità e termini relativi all'irrogazione degli stessi ed ai giudizi innanzi al Collegio dei Probiviri di cui ai successivi commi sono indicati più in dettaglio nel Regolamento generale.

7.3 Il Collegio dei Probiviri, una volta valutato il fatto oggetto di segnalazione provvede a comunicare all'associato l'imputazione richiedendo allo stesso di presentare memorie entro un congruo termine.

7.4 Al termine del contraddittorio, se instauratosi, il Collegio dei Probiviri decide se irrogare o meno la sanzione.

7.5 Nel caso in cui il Consiglio Direttivo ritenga che ricorrano gli estremi per l'adozione in via di urgenza di una misura disciplinare nei confronti dell'associato, può sospendere quest'ultimo in via cautelare dall'attività sociale ovvero adottare ogni altro idoneo provvedimento, con delibera urgente e provvisoria, anche al fine di evitare l'aggravarsi del danno. Il provvedimento cautelare deve essere sottoposto al Collegio dei Probiviri per la ratifica. L'interessato può presentare opposizione allo stesso Collegio, instaurando la procedura, anche in contraddittorio, ai sensi del presente articolo e del Regolamento generale.

7.6 In ogni caso di mancata opposizione, il provvedimento irrogato diventa definitivo.

Articolo 8

Organi

8.1 Sono organi dell'Associazione: –

l'Assemblea;

- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo e/o di revisione se nominati o se previsti per legge o dallo Statuto;
- il Collegio dei Probiviri.

8.2 I componenti del Consiglio Direttivo, inclusi Presidente e vice-Presidente, possono essere adeguatamente retribuiti, nei limiti di cui all'art. 18 comma 3 dello statuto, ove le attività da essi svolte siano poste in essere con continuità e professionalità a favore dell'Associazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, co. 5 del presente Statuto.

Resta, comunque, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 9

Assemblea

9.1 L'Assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa. Dal momento dell'accettazione della richiesta di adesione e di iscrizione nel libro degli associati da parte del Consiglio Direttivo, l'associato ha diritto ad un voto espresso dal rappresentante legale pro-tempore o da un suo delegato.

9.2 L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio entro il mese di maggio, ed è presieduta dallo stesso o, in sua assenza, da un Presidente nominato dall'Assemblea per la riunione. L'avviso di convocazione, che deve indicare l'ordine del giorno, nonché il giorno, il luogo e l'ora della prima convocazione e - con almeno 24 ore di intervallo - della seconda convocazione viene inviato agli associati almeno 15 giorni prima con mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione e ne viene, altresì, data comunicazione attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Associazione oppure affissione presso la sede sociale.

9.3 Le riunioni dell'Assemblea, su decisione del Consiglio Direttivo, si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno,

9.4 Di tutte le riunioni deve essere redatto ed approvato un verbale scritto.

9.5 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. Ad essa compete:

- a) la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- b) la nomina e la revoca, quando previsto per legge, per statuto o se nominato, dell'Organo di controllo e/o di revisione;
- c) l'approvazione del bilancio preventivo, consuntivo e sociale se previsto;
- d) la deliberazione in merito alle responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) l'approvazione degli eventuali regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo;
- g) la delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto e con riguardo alla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- h) la delibera in merito allo scioglimento e dalla devoluzione del patrimonio residuo;

l) la deliberazione sugli altri oggetti attribuiti ad essa dalla legge o sottoposti alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo.

9.6 Le deliberazioni di cui alle lettere g) ed h) del co. 5 sono approvate in Assemblea straordinaria, secondo quanto previsto ai successivi commi 9 e 10 del presente articolo.

9.7 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, intervenuti in proprio o per delega. Ciascun associato non può essere portatore di più di tre deleghe. In prima e seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti dei presenti.

9.8 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

9.9 Le deliberazioni inerenti a modifiche statutarie oppure ad operazioni straordinarie di trasformazione, fusione o scissione, sono approvate, in prima convocazione, con la presenza dei tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

9.10 La deliberazione che riguarda lo scioglimento dell'Associazione, la nomina del/i liquidatore/i e la conseguente devoluzione del patrimonio è valida con il voto favorevole - sia in prima che in seconda convocazione - di almeno tre quarti degli associati.

9.11 Colui che ritenga sussistere un conflitto di interessi, anche non patrimoniale, in relazione ad una delibera nella quale debba esprimersi è obbligato a dichiararlo e ad astenersi dal voto.

Articolo 10

Consiglio Direttivo

10.1 Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) fino a un massimo di 7 (sette) componenti secondo le determinazioni dell'Assemblea, riservando un congruo numero delle cariche al genere meno rappresentato. I consiglieri durano in carica 5 (cinque) esercizi e sono rieleggibili. Tutti i Consiglieri sono scelti tra le persone fisiche indicate dagli enti associati tra i propri associati.

10.2 Essi non possono ricoprire cariche politiche né candidarsi ad elezioni politiche e/o amministrative, sia a livello nazionale, regionale e locale, né possono aderire ad organizzazioni che svolgono attività in contrasto o non conformi ai principi statuari di cui all'art. 2 o che tengano comportamenti contrari ai predetti principi. Qualora i consiglieri contravvengano a tale divieto decadono dalla carica previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

10.3 Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. I consiglieri possono, inoltre, essere dichiarati decaduti qualora siano assenti ingiustificati a tre riunioni consecutive e qualora l'ente associato a cui risultano iscritti perda per qualsiasi motivazione la qualifica di associato.

10.4 Qualora nel corso del mandato venisse a mancare, per qualsiasi causa, uno dei Consiglieri, il Consiglio verrà integrato attingendo al primo dei non eletti nell'ultima elezione. In assenza di un nominativo, l'Assemblea procede alla nomina di un nuovo Consigliere nella prima riunione utile. Il Consigliere così nominato resta in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio.

10.5 Qualora nel corso del mandato venisse a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, lo stesso decade ed il Presidente o, in sua assenza, un consigliere provvede a convocare l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

10.6 Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Spettano al Consiglio, in via esemplificativa ma non esaustiva, i seguenti compiti:

- a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) formulare i programmi dell'attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- c) predisporre il bilancio preventivo, di esercizio e l'eventuale bilancio sociale da portare all'approvazione dell'Assemblea;
- d) deliberare l'ammissione degli associati;
- e) deliberare sulla decadenza dell'associato e richiederne l'espulsione ai sensi del presente Statuto;
- f) prendere atto del recesso dell'associato;
- g) dichiarare la perdita di qualifica dell'associato nelle ipotesi disciplinate dall'art. 5, una volta espletate tutte le procedure previste;
- h) segnalare al Collegio dei Probiviri eventuali azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- i) inoltrare al Collegio dei Probiviri eventuali richieste di espulsione
- j) verificare il rispetto dei doveri statutari da parte degli enti associati;
- k) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività dell'Associazione;
- l) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- m) nominare tra i propri componenti il Presidente, il vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- n) proporre la misura della quota associativa annuale;
- o) predisporre e modificare il Regolamento generale o eventuali altri regolamenti interni che si rendessero necessari, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea;
- p) individuare le attività diverse di cui al punto 2.8 del presente statuto che possono essere svolte dall'Associazione;
- q) svolgere ogni altro compito previsto dal presente statuto o affidatogli dall'Assemblea e non direttamente assegnato alla stessa.

10.7 Il Consiglio può delegare poteri e/o funzioni ad uno o più consiglieri ad eccezione di quelli che, per legge, statuto o Regolamento non sono delegabili. In ogni caso, il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi ove non siano iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

10.8 Il Consiglio si riunisce per iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti. La convocazione viene fatta dal Presidente con avviso scritto inviato almeno sette giorni prima della data prevista per la riunione, o tre giorni prima in caso di urgenza, con qualsiasi mezzo che consenta l'attestazione della ricezione. L'avviso deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

10.9 Il Consiglio delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

10.10 Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione. In tal caso si applica il comma 3 dell'art. 9.

10.11 Ciascun componente del Consiglio Direttivo può essere deferito all'Assemblea dal Collegio dei Probiviri o dallo stesso Consiglio Direttivo, a seguito di deliberazione assunta all'unanimità, per gravi comportamenti incompatibili e/o in violazione delle

finalità dell'Associazione, dello statuto, dei regolamenti o delle delibere dei suoi organi o, ancora, ove tali comportamenti siano lesivi al buon andamento dell'Associazione. Tale provvedimento, per i medesimi motivi, può essere assunto anche dall'Assemblea con deliberazione assunta a maggioranza dei suoi associati. In tali casi il Presidente di Assemblea ed il Segretario sono nominati a maggioranza dei presenti prima dell'inizio della stessa.

Articolo 11

Presidente e vice-Presidente

11.1 Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. Dura in carica cinque esercizi e può essere rieletto.

11.2 La carica di Presidente è incompatibile con la carica di Presidente di Sezione territoriale.

11.3 Al Presidente compete a tutti gli effetti di legge la rappresentanza legale dell'Associazione, compresa quella in giudizio, fermo restando quanto previsto al comma 7 del precedente articolo.

11.4 Il Presidente, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti, può delegare singole funzioni al vice-Presidente, e/o a uno o più componenti del Consiglio Direttivo e può nominare delegati in rappresentanza dell'Associazione ai sensi dell'art. 1.3.

11.5 Il vice-Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di impedimento.

11.6 Al Presidente e al vice-Presidente sono anche conferiti tutti i poteri che non siano espressamente riservati all'Assemblea o al Consiglio Direttivo.

Articolo 12

Il Segretario

12.1 Il Segretario Nazionale cura l'adempimento delle deliberazioni del Consiglio Nazionale e delle obbligazioni del Presidente e del vice-Presidente, coadiuvandoli nell'espletamento dei loro compiti.

12.2 Il Segretario coordina e dirige tutti gli uffici della Segreteria Nazionale; cura la tenuta dei seguenti libri: libro delle adunanze delle deliberazioni delle assemblee; libro delle adunanze del Consiglio Direttivo. Cura, inoltre, l'aggiornamento del libro degli associati e dei volontari.

Articolo 13

Il Tesoriere

13.1 Il Tesoriere collabora con il Presidente e ad egli spetta il compito di provvedere alla tenuta e all'aggiornamento dei libri contabili ed alla predisposizione del progetto di bilancio consuntivo dell'Associazione

Articolo 14

Organo di controllo e Organo di revisione

14.1 L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o, in assenza di essi:

- quando siano occupati in media nell'anno precedente dipendenti in numero uguale o superiore a 2;
- in ogni caso, qualora lo ritenga opportuno.

14.2 L'Organo di controllo e/o l'Organo di revisione possono essere monocratici o collegiali, sono nominati dall'Assemblea e restano in carica 5 (cinque esercizi). Nel caso di nomina di un organo collegiale, esso deve essere composto da tre membri effettivi e due supplenti.

14.3 I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del codice civile. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

14.4 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

14.5 I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

14.6 Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del D. Lgs 117/2017, è fatto obbligo di nominare un revisore legale iscritto nell'apposito registro o una società di revisione. Tuttavia, l'Organo di controllo può anche esercitare la revisione legale dei conti ove sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

14.7 In ogni caso l'Assemblea, nelle more dell'iscrizione nel Registro Unico del terzo settore, anche in assenza delle condizioni indicate nell'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 nominerà un organo di revisione monocratico o collegiale che resterà in carica cinque esercizi. La funzione dell'organo di revisione potrà essere svolta dall'organo di controllo, se nominato, purché almeno un componente sia iscritto al Registro dei revisori legali.

Articolo 15

Il Collegio dei Probiviri

15.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti effettivi e, su decisione assembleare, fino a tre supplenti, tutti nominati dall'Assemblea. I componenti effettivi del Collegio nominano tra loro il Presidente; durano in carica cinque esercizi e possono essere rieletti.

15.2 I Probiviri devono essere preferibilmente scelti tra persone di particolare rispettabilità e professionalità che garantiscano imparzialità e indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni.

15.3 Nel caso di cessazione dall'incarico di uno dei componenti effettivi prima della scadenza del mandato, questo viene sostituito dal componente supplente più anziano ovvero, in assenza di supplenti, per cooptazione che verrà sottoposta alla ratifica dalla prima assemblea utile.

15.4 Il Collegio dei Probiviri emette i provvedimenti di cui agli artt. 5 co. 1, lett. d) e 7 del presente Statuto e può svolgere, su richiesta del Consiglio Direttivo, un'attività di mediazione finalizzata alla risoluzione di eventuali controversie tra i singoli associati e l'Associazione o fra gli organi di quest'ultima. Emette altresì i pareri che siano richiesti dalle Sezioni territoriali, ove previsti nel relativo statuto.

15.5 L'attività del Collegio dei Probiviri deve sempre garantire il rispetto del principio del contraddittorio.

15.6 Le decisioni vengono prese a maggioranza dei componenti effettivi, salva l'unanimità per il deferimento del Presidente Nazionale.

15.7 Il Collegio è tenuto a curare il libro delle proprie adunanze.

15.8 Giudice unico dei Probiviri è l'Assemblea, convocata e presieduta dal Presidente, allorché il Consiglio Direttivo deferisse all'Assemblea un membro del Collegio dei Probiviri.

15.9 L'Assemblea si pronuncia, in seconda istanza, in tutti i casi in cui l'Associato faccia ricorso contro il giudizio dei Probiviri.

Articolo 16

Patrimonio

16.1 Il patrimonio della Associazione è composto dal fondo di dotazione e da ogni altro bene che pervenga alla Associazione a qualsiasi titolo con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio Direttivo ad incremento del Patrimonio.

Articolo 17

Risorse economiche

17.1 L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, proventi derivanti dalle attività di interesse generale, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Articolo 18

Bilancio di esercizio

18.1 L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto ed approvato dal Consiglio Direttivo, e successivamente posto all'approvazione dell'Assemblea, entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio. Entro il mese di giugno è fatto obbligo di deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017 nei documenti di bilancio.

18.2 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

18.3 E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 19

Bilancio sociale e informativa sociale

19.1 Al raggiungimento delle soglie di legge si applicano le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 14 del D.Lgs. n° 117/2017.

Articolo 20

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

20.1 L'Associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

20.2 Ai sensi dell'art. 148 co. 8 del DPR 917/1986, sino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra/e associazione/i con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione prevista dalla legge.

20.2**bis** A partire dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 co. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo. 21

Rinvio

21.1 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto nel Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dal Codice civile e dalle sue disposizioni attuative (Codice del terzo settore) e, comunque, dalle disposizioni di legge, in quanto applicabili. F.to: Monica De Paoli

Certifico io sottoscritta, **Monica De Paoli**, notaio in Milano, iscritto al Collegio
Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale
*(dotata di certificato di validità fino al 4 settembre 2020, rilasciato dal Consiglio
Nazionale del Notariato Certification Authority)*, che la presente copia *(rilasciata in
esenzione dall'imposta di bollo perché finalizzata all'effettuazione degli atti e delle
operazioni di cui all'art. 82 del D.Lgs 117/2017)*, contenuta su supporto informatico,
è conforme all'originale formato su supporto cartaceo.

Milano, 28 ventotto luglio duemilaventi.